

Appello 04-20

La Giuria d'Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Giuseppe Meo, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti (membri), Adolfo Villani (membro supplente) con Marco Alberti, Giuseppe Russo, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto. dalla barca ITA 14141 - Classe I.M.S - per chiedere la riforma della decisione del Comitato per le proteste del Campionato Italiano d'Altura 2004 con la era stata squalificata per infrazione alla regola [18.2 \(c\)](#) del Regolamento di regata ISAF.

La barca ITA 14141 "Soul Seeker" ha proposto appello avverso la decisione assunta il 27/08/2004 dal Comitato per le proteste del Campionato Italiano Vela d'Altura 2004, disputatosi a Puntone di Scarlino, lamentando di essere stata squalificata per aver violato la regola [18.2 c](#) per non essersi [tenuta discosta](#) da ITA 14332 senza che il Comitato per le proteste avesse considerato che la collisione tra le due imbarcazioni era avvenuta solo perché un'altra barca, ITA 14206, provenendo da poppa e non [ingaggiata](#), aveva investito l'odierna appellante ITA 14141 sospingendola contro ITA 14332..

ITA 14141 afferma che ove non si fosse verificata tale collisione avrebbe regolarmente completato il giro di boa [tenendosi discosta](#) da ITA 14332 avendo [spazio](#) sufficiente a tale scopo. Ha affermato altresì che quest'ultima circostanza è stata riconosciuta dallo stesso timoniere di ITA 14332 in una conversazione con lo stesso intercorsa nell'attesa della discussione della protesta ed in presenza di testimoni di uno dei quali l'appellante si riservava di produrre apposita dichiarazione. Ha quindi concluso il suo ricorso chiedendo la revoca della squalifica inflittagli perché l'infrazione contestatagli era stata determinata esclusivamente dal comportamento di ITA 14206 che, pur non [ingaggiata](#), ha forzato il passaggio fra la boa ed ITA 14141 ora appellante. Non aveva potuto effettuare alcuna manovra per evitare la collisione trovandosi "chiuso" fra le barche ITA 14332 e ITA 14206 che a loro volta non hanno effettuato alcuna manovra per evitare la collisione.

Alla Giuria d'Appello, viste le osservazioni del Presidente del Comitato per le proteste e delle barche ITA 14332 e ITA 14206, esaminati gli atti ed in particolare le deposizioni delle parti e dell'unico testimone assunto (avendo ITA 14141 rinunciato alla testimonianza della barca "Old Fox" "in quanto non disponibile"), visti i grafici redatti dalle parti, ritiene che l'accertamento dei fatti compiuto dal Comitato per le proteste sia stato correttamente condotto con l'acquisizione di risultanze probatorie sufficienti.

Dichiara quindi l'appello infondato perché le regole sono state correttamente

applicate dal Comitato per le proteste la cui decisione non è inficiata da vizi logici e da errori sia nella interpretazione dei fatti che nella applicazione delle “regole”. Accertato, e comunque confermato dallo stesso appellante, che ITA 14141 non era ingaggiato con ITA 14332 all’inizio della zona delle due lunghezze il Comitato per le proteste ha correttamente applicato al caso la reg. 18.2(c) che impone alla barca libera dalla poppa della barca che la precede nel momento in cui entra nella zona delle due lunghezze di tenersi discosta dalla stessa “da allora in avanti”. Considerato quindi che ITA 14141 da quel momento in poi e fino al compimento del giro di boa era tenuta a tenersi discosta da ITA 14332 che la precedeva libera dalla sua prora correttamente il Comitato per le proteste ha deciso per la sua squalifica.

Per questo motivo la Giuria d’Appello respinge l’appello proposto dalla barca ITA 14141 e conferma la decisione appellata in quanto conforme alla reg. 70.1 R.R. ISAF.

Così deciso in Genova il 25 febbraio 2005.